



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Regolamento Viaggi di istruzione, Visite guidate, Stages linguistici

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/11/2022 con delibera n. 62)

Art.1 - Finalità

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche professionali che costituiscano il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti a quanto specificato nel PTOF d'Istituto che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della Scuola e non come semplici momenti di evasione.

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b) conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e/o culturale;
- c) conoscenza del patrimonio artistico, ambientale ed economico di realtà urbane nazionali ed estere;
- d) conoscenza delle realtà produttive relative alle materie tecniche di studio;
- e) scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali che europei.

Nella fase di scelta delle visite e dei viaggi possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione, ma non di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali ascrivibili a "lezione fuori sede/laboratorio territoriale" da svolgersi in contesti vicini e entro l'orario curricolare previsto nella giornata scolastica. In tal caso si delega al Dirigente Scolastico l'approvazione sulla base delle proposte presentate dai docenti e sulla coerenza di tale visita con il percorso formativo.

Art. 2 – Autonomia delle scuole nella programmazione

Le disposizioni contenute nella Nota MIUR prot. n. 2209 del 11/4/2012 stabiliscono che a decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (art. 7, D.lgs.97/1994), e dal Consiglio di Istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera "e", D.lgs. 297/1994).

Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo puramente esemplificativo, se ne citano alcune: C.M. 291/1992; D.lgs 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.

In virtù di queste disposizioni, si evince che viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate alla programmazione didattica e educativa e con gli orientamenti del PTOF. Pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi:

- i consigli di in classe, con apposite delibere formuleranno le proposte di viaggi compilando l'apposita modulistica;
- il collegio docenti, con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica cui i consigli si atterranno nelle proposte di viaggi e i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete. Il piano delle visite sarà oggetto di apposita delibera o eventuale ratifica nelle sedute successive a quelle delle proposte dei Consigli ;
- il consiglio di istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi come da piano annuale proposto ne delibera la realizzazione.

Art. 3 – Tempi di programmazione delle proposte

La sede naturale in cui qualunque attività integrativa deve trovare il suo momento propositivo è il Consiglio di Classe, pertanto le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dagli stessi, **entro il 15 novembre**. Ogni consiglio di classe provvede alla proposta del progetto con l'individuazione del referente, degli obiettivi, del periodo e di ogni altro aspetto organizzativo utile, stante quanto programmato dalla "Commissione gite”.

La mancata presentazione della richiesta in segreteria entro i termini stabiliti determina l'impossibilità di effettuazione del viaggio, anche se previsto nella programmazione annuale.

Subito dopo la presentazione delle proposte, e comunque entro il 30 novembre, il Dirigente verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all'attività negoziale con le agenzie, con le ditte di trasporti e/o altri enti interessati per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del DSGA/Segreteria (Uff.Alunni - Amministrativo). Stante l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento si possa dedicare un tempo congruo alle regolari lezioni in classe, appare adeguato, fermo restando il rispetto dei giorni previsti dal calendario scolastico, indicare periodi definiti per le visite guidate, i viaggi di istruzione (eventuali deroghe potranno essere concesse dal Dirigente scolastico e solo per progetti didattici particolari. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di autorizzare uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, compresa la valutazione delle offerte per le visite guidate e le gite scolastiche, come deliberate dai competenti consigli di classe nel rispetto dei piani gite previsti.

Di seguito dettagli organizzativi e classi di riferimento::

- Per le classi prime sono previsti viaggi di istruzione di 1 giorno sul territorio nazionale.
- Per le classi seconde sono previsti fino a 2 viaggi di istruzione di 1 giorno sul territorio nazionale.
- Per le classi terze sono previsti viaggi di istruzione fino ad un massimo di 3 giorni (2 notti) sul territorio nazionale o in paesi esteri confinanti (con pernottamento in Italia)
- Per le classi quarte sono previsti viaggi di istruzione fino a 4 giorni (3 notti) in territorio nazionale ed estero (paesi confinanti).
- Per le classi quinte sono previsti viaggi di istruzione fino a 5 giorni (4 notti) in territorio nazionale o in paesi esteri.

Inoltre, per le classi quinte, la partecipazione degli alunni agli stages linguistici all'estero ha priorità sull'eventuale scelta di Viaggi di Istruzione di più giorni all'estero.

Art. 4 – Tipologia didattica delle visite, dei viaggi di istruzione e uscite didattiche

- a) Si intende ogni uscita di carattere pluridisciplinare a valenza culturale che comporta almeno la durata di un'intera giornata (eventualmente con uno o più pernottamenti fuori sede, nel rispetto di quanto previsto all'art.3) e/o esperienze legate alla partecipazione ad attività sportive, manifestazioni/concorsi.
- b) Non sono soggette alla presente regolamentazione: uscite didattiche sul territorio vicinore, in orario curricolare/extracurricolare, lezioni fuori sede e laboratori territoriali effettuati nell'arco dell'orario di lezione giornaliero e che, di norma, impegnato come accompagnatori gli insegnanti in servizio orario (senza oneri per il bilancio della scuola).

Art. 5 - Periodi di effettuazione e modalità

Viaggi e visite potranno essere programmati e svolti durante l'intero arco dell'anno scolastico, evitando periodi di particolare impegno nel lavoro scolastico, nei giorni di attività collegiali già programmate, privilegiando ove possibile il trasporto pubblico (autobus di linea, treni, etc).

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente rischiose e/o in situazioni in cui sia a rischio la sicurezza di alunni e personale, il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione Gite, può disporre la sospensione dell'iniziativa.

Si raccomanda un'attenta valutazione al fine di bilanciare i tempi (di percorrenza/viaggio e di visita vera e propria); in linea generale è preferibile evitare di intraprendere viaggi nelle ore notturne (C.M.253/91), ciò in particolare se può arrecare disagi alla partenza o all'arrivo, e per far sì che l'itinerario possa inserirsi nel contesto delle finalità educative dell'iniziativa.

Art. 6 - Procedure per l'attivazione, autorizzazione e attuazione dei viaggi

I viaggi e le visite d'istruzione guidate (art.4, comma a) devono essere proposti dai Consigli di classe entro il 15 novembre dell'anno scolastico di riferimento, a partire dalle proposte dell'Istituzione scolastica; il relativo piano sarà sottoposto a delibera degli OO.CC. e si terrà conto delle valenze didattico-disciplinari e dell'impegno economico richiesto alle famiglie degli allievi partecipanti.

Le uscite didattiche di cui all'art.4, comma b) sono deliberate in autonomia dal singolo Consiglio di Classe.

La partecipazione ai viaggi connessi a gare sportive o culturali di norma prevede la partecipazione di un numero minimo di allievi, prevedendo il coinvolgimento di più classi (anche di indirizzo/sede diversi entro l'IIS.Paolini Cassiano) sul medesimo itinerario.

In caso di visite d'istruzione di più giorni o di un solo che dovessero essere richieste per i primi mesi dell'anno scolastico, la proposta deve essere approvata dai Consigli di classe entro il mese di maggio dell'anno scolastico precedente.

In sede di Consiglio di classe dovrà essere compilato il modulo dell'iniziativa deliberata che dovrà essere consegnata, dal docente referente, in Segreteria/Uff.Amministrativo,, subito dopo la suddetta riunione.

La delibera del viaggio o della visita d'istruzione deve essere completa oltre che di meta, anche di programma dettagliato (in coerenza con gli obiettivi didattici) e dei nomi dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti che sono disponibili a sostituire i docenti accompagnatori in caso di necessità. Nel caso in cui nell'anno scolastico successivo sia cambiata la composizione del Consiglio di Classe ed uno o più dei docenti che si erano proposti come accompagnatori non dovessero più far parte del CdC, è possibile procedere ad una nuova ricognizione nel "nuovo" gruppo docenti, al fine di individuare il/i sostituto/i.

Tra gli accompagnatori deve essere indicato il docente referente.

Le domande dovranno contenere tutte le informazioni necessarie:

- a. insegnanti accompagnatori e relative riserve.
- b. Itinerario didattico delineato in modo dettagliato.
- c. Tipo di sistemazione alberghiera.
- d. Numero degli alunni prevedibile.
- e. Tipo di trasporto preferito.

Art. 7 - Docenti accompagnatori

L'incarico di accompagnatore comporta al docente l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli allievi/e, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2047 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all'art.61 della Legge 11/07/80 n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

I docenti accompagnatori devono essere individuati tra i docenti appartenenti alla/e classe/i, in numero di almeno uno (1) accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso della partecipazione di uno o più alunni ex Lege 104/92, è prevista la presenza aggiuntiva di un docente ogni due alunni disabili, possibilmente scelto tra uno dei docenti di sostegno. Il Consiglio di classe potrà eventualmente deliberare -non necessaria- la presenza aggiuntiva di tale docente, tenuto conto della specifica disabilità, del grado di autosufficienza dell'alunno e del programma della visita, dandone adeguata motivazione. Nel caso di alunno con certificazione di gravità, si prevede la presenza di un docente di sostegno e/o assistente educatore dedicato.

E' obbligatorio, oltre agli accompagnatori, individuare uno o più docente/i sostituto/i (un sostituto fino a 4 accompagnatori).

Nel caso di partecipazioni a viaggi legati alla partecipazione ad attività sportive *et similia*, si potrà raggiungere il numero massimo di 18 alunni con un solo accompagnatore.

Art. 8 Partecipazione degli alunni e percentuale partecipazione minima

Affinché una visita viaggio d'istruzione possa essere approvata e svolta è necessaria l'adesione di **almeno il 75% degli alunni iscritti alla classe/sezione** con possibilità di deroga del Dirigente Scolastico, limitatamente a situazioni eccezionali e nel rispetto della progettualità prevista nel PTOF.

Nel caso un/una studente/studentessa abbia ricevuto uno o più provvedimenti disciplinari, è prevista l'esclusione dello/a stesso/a dalla suddetta visita.

Gli/Le allievi/e non partecipanti al viaggio di istruzione, se presenti nella scuola, saranno inseriti in altre classi; in caso di assenza dovranno portare relativa giustificazione.

Art. 9 Adesione

L'adesione deve essere sottoscritta dai genitori/tutori (o studente maggiorenne), nel rispetto dei tempi/modi previsti e comunicati. In caso contrario non potrà essere garantita la partecipazione all'iniziativa da parte degli studenti che risultino inadempienti.

Art. 10 Indicazioni organizzative per la realizzazione del Viaggio

Stante il riferimento ai piani previsti e a quanto deliberato, la segreteria, in accordo con il docente/Commissione gite, curerà la realizzazione del viaggio attenendosi alla normativa vigente (Codice degli appalti e successive modifiche)

I docenti cureranno le comunicazioni alle famiglie specificando il costo pro-capite e il programma dettagliato del viaggio. Ai sensi della C.M. 291/92. *“è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi idonei per documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento”*. La suddetta documentazione andrà consegnata alla Segreteria per il tramite del/i docente/i referenti.

Art. 11 Versamento caparra

Nel caso di visite che richiedano un impegno economico da parte della scuola, è necessario che gli aderenti versino una caparra (mediante PAGOINRETE), nella misura definita e comunicata in tempo utile, secondo le modalità che verranno fornite dall'amministrazione; ciò varrà anche per il versamento del resto del costo. Non potrà essere assicurata la partecipazione degli allievi che contravverranno al presente dispositivo.

Art. 12 Rinunce e rimborsi

La quota gita rimborsabile agli studenti che, per gravi ragioni documentate, non possono parteciparvi, sarà definita sulla base della possibilità della scuola di ottenere il rimborso o il mancato versamento da parte dell'agenzia o degli enti organizzatori delle attività o in riferimento all'eventuale copertura assicurativa prevista.

Art. 13 Comportamento durante il viaggio d'istruzione

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. Pertanto gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico loro/delle loro famiglie.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri accompagnatori ed eventualmente sentito il Dirigente scolastico o suo collaboratore, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari.

Le visite sono da considerarsi attività didattica, pertanto valgono le stesse regole previste dal regolamento d'Istituto/di disciplina.

Art. 14 Comunicazioni/relazione del docente referente

I docenti accompagnatori, concluso a viaggio d'istruzione, sono tenuti ad informare per iscritto gli il Dirigente scolastico, per gli eventuali interventi del caso, in merito ad inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. Inoltre, il

docente accompagnatore referente può presentare al Consiglio nella prima convocazione utile, e per conoscenza al Dirigente Scolastico, una relazione sull'andamento della stessa.

Art. 15 Partecipazione in aggiunta o sostituzione di personale assente

Ai viaggi di istruzione partecipano di norma solo i docenti accompagnatori e gli studenti delle classi interessate. Su autorizzazione del Dirigente, possono partecipare in qualità di accompagnatori, anche insegnanti di altre classi, purché in servizio nell'Istituto. In casi di assenza "dell'ultimo minuto" di uno dei docenti accompagnatori, e contemporanea impossibilità documentata dei supplenti accompagnatori, questi può essere sostituito, con compiti di vigilanza, da docenti appartenenti ad altra classe o comunque appartenenti all'Istituto. La partecipazione di altri soggetti (genitori, personale esterno) non è prevista; situazioni eccezionali saranno al vaglio del Dirigente Scolastico.

Art.16 Stages linguistici all'estero

Le proposte di stages linguistici, complete di programma dettagliato dell'iniziativa (itinerario, luoghi di interesse da visitare...) e del numero esatto dei partecipanti, andranno presentate alla Segreteria e ai docenti referenti dell'Alternanza Scuola Lavoro. Per le altre specifiche si rimanda a quanto disposto all'artt. 10,11,12.

Art.17 Assicurazione

Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Per i dettagli si rimanda a quanto riportato nella Polizza assicurativa d'Istituto, di cui si allega estratto:

art 5.1 lettera e

- e. in occasione di uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, anche presso musei, scavi, cantieri, aziende e laboratori, con l'esclusione di esperimenti o prove pratiche dirette non esplicitamente programmati e autorizzati; nonché dei viaggi d'istruzione anche in ambito di interscambi culturali, dei corsi di aggiornamento sia in Italia che all'Estero, anche per via aerea o marittima con mezzi in servizio regolare di linea. Tali attività devono sempre prevedere l'autorizzazione dell'Organo Collegiale o del Capo D'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti, conservati dalla Scuola, saranno esibiti su richiesta della Società Assicuratrice. La partecipazione ad attività sportive nei viaggi di istruzione, in particolare gli sports della neve (settimane bianche, etc.), da inquadrarsi quale avviamento alla pratica sportiva, deve essere prevista in una programmazione dettagliata, al di fuori della quale – qualora cioè le attività sportive non siano ascrivibili ad attività scolastiche - vi è decadenza della garanzia assicurativa e conseguente perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

L'assicurazione è valida anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni di Legge.

Si intendono inefficaci le garanzie assicurative in tutti i casi di occupazione non autorizzata degli edifici pubblici e loro pertinenze. In quest'ultimo caso restano operanti le coperture per il Personale e gli Alunni della Scuola in attività stabilite con approvazione del Capo d'Istituto.

art 4.3 lettera c - d - h

- c) Qualora gli Alunni siano minorenni, è garantita, sempre che riferita a fatti connessi con l'attività scolastica, o per il tragitto casa-scuola-sede attività nei limiti di tempo di un'ora o se attestato, nel tempo strettamente necessario alla percorrenza, con supporto di precisa documentazione medica redatta entro 48 ore dall'evento, la responsabilità dei genitori e/o tutori, per danni alla persona che i minorenni possono provocare a terzi, compresi gli allievi della scuola, il Personale in servizio, escluso quello direttamente responsabile della vigilanza, ed i genitori membri degli organi collegiali di cui sopra, con l'esclusione dei casi di R.C. derivanti dalla circolazione di autovetture. Sono inoltre compresi i danni a Cose causati dagli alunni al personale, come nel caso di Docente e alunno allo stesso affidato, con i limiti di cui alla successiva lettera f). Sono compresi i danni a Cose causati dall'uso di biciclette nel Rischio in itinere, come sopra descritto. L'assicurazione comprende i fatti di tutti gli alunni, indipendentemente dal loro stato psicofisico, compresi gli alunni maggiorenni.
- d) La copertura è estesa alle attività di stages, alternanza scuola/lavoro, post – diploma, progettate e/o approvate dagli Organi Collegiali.
- h) Gli Accompagnatori a uscite didattiche e visite d'istruzione in Italia o all'Estero, o operatori in altre attività purché autorizzati dall'Organo Collegiale competente o dal Capo d'Istituto, sono automaticamente assicurati per la RCT, se già operante la garanzia abbinata Infortuni a favore degli Alunni.